



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it](mailto:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it)

## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n.330 TFT 26 del 03 MARZO 2020

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

#### **Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

#### **Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## Decisioni del Tribunale Federale Territoriale

**Riunione del giorno 03 marzo 2020.**

**Sono presenti il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta ed il rappresentante dell'AIA AB Giuseppe La Cara.**

### **DEFERIMENTI**

**Procedimento n. 74/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta  
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore  
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Gagliolo Silvana (Presidente Società U.S.D Audax Poerio all'epoca dei fatti);  
società U.S.D. Audax Poerio  
Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9617/357 del 30/01/2020:

- La sig.ra Gagliolo Silvana, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S.D Audax Poerio per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 38 comma 1 N.O.I.F. non aver consentito o comunque non impedito al sig. Bauccio Gesualdo di svolgere l'attività di allenatore della squadra Under 17 Allievi Provinciali la stagione sportiva 2018/2019 nonostante lo stesso non fosse regolarmente tesserato.
- la società U.S.D Audax Poerio ai sensi dell'art. 6 comma 1 e 2 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta e indiretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig.ra Gagliolo Silvana e dal sig. Bauccio Gesualdo.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico della sig.ra Gagliolo Silvana, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S.D Audax Poerio;  
ammenda di € 400,00 a carico della società U.S.D Audax Poerio.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla U.S.D Audax Poerio non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico,.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della U.S.D Audax Poerio Sig.ra Gagliolo Silvana e il sig. Bauccio Gesualdo omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta e indiretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:  
 mesi due di inibizione a carico della sig.ra Gagliolo Silvana, all'epoca dei fatti Presidente della società U.S.D Audax Poerio;  
 ammenda di € 300,00 a carico della società U.S.D Audax Poerio.  
 Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore  
 Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente  
 Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n. 75/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
 Sig. ra Catalano Carmela (Presidente Società A.P.D. Villabate all'epoca dei fatti);  
 società A.P.D. Villabate  
 Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 19 Juniores Regionali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9395/368 del 27/01/2020:

- La sig.ra Catalano Carmela, all'epoca dei fatti Presidente della società A.P.D. Villabate per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND e dal punto 14) del C.U. n. 1 della LND ss2 018/2019, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 19 Juniores Regionali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.P.D. Villabate ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig.ra Catalano Carmela.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi cinque di inibizione a carico del sig.ra Catalano Carmela, all'epoca dei fatti Presidente della società A.P.D. Villabate;  
 ammenda di € 500,00 a carico della società A.P.D. Villabate.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 19 Juniores Regionali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.P.D. Villabate non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.P.D. Villabate Sig.ra Catalano Carmela omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi tre di inibizione a carico del sig.ra Catalano Carmela, all'epoca dei fatti Presidente della società A.P.D. Villabate;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.P.D. Villabate.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore  
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n. 76/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Di Giorgio Antonio (Presidente Società Pol. D. Acquedolcese Nebrodi all'epoca dei fatti);

società Pol. D. Acquedolcese Nebrodi

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 19 Juniores Regionali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9649/327 del 30/01/2020:

- Il sig. Di Giorgio Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. D. Acquedolcese Nebrodi per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND, al C.U. n. 60 del 30/08/2018 nonché, dall'art. 23 N.O.I.F., e dal C.U. n. 1 del 4.7.18 – CR Sicilia, non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 19 Juniores Regionali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società Pol. D. Acquedolcese Nebrodi ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Di Giorgio Antonio.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi cinque di inibizione a carico del sig. Di Giorgio Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. D. Acquedolcese Nebrodi;

ammenda di € 500,00 a carico della società Pol. D. Acquedolcese Nebrodi.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 19 Juniores Regionali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla Pol. D. Acquedolcese Nebrodi non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della Pol. D. Acquedolcese Nebrodi Sig. Di Giorgio Antonio omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Di Giorgio Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della società Pol. D. Acquedolcese Nebrodi;

ammenda di € 300,00 a carico della società Pol. D. Acquedolcese Nebrodi.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore  
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n. 77/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Rosignolo Giuseppe (Presidente Società A.S.D. Nuova Pol. Acquedolci all'epoca dei fatti);

società A.S.D. Nuova Pol. Acquedolci

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 19 Juniores Regionali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9636/326 del 30/01/2020:

- Il sig. Rosignolo Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Nuova Pol. Acquedolci per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND, al C.U. n. 60 del 30/08/2018 nonché, dall'art. 23 N.O.I.F., e dal C.U. n. 1 del 4.7.18 LND– CR Sicilia, non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 19 Juniores Regionali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. Nuova Pol. Acquedolci ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Rosignolo Giuseppe.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi cinque di inibizione a carico del sig. Rosignolo Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Nuova Pol. Acquedolci;

ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Nuova Pol. Acquedolci.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 19 Juniores Regionali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Nuova Pol. Acquedolci non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Nuova Pol. Acquedolci Sig. Rosignolo Giuseppe omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi tre di inibizione a carico del sig. Rosignolo Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Nuova Pol. Acquedolci;

ammenda di € 300,00 a carico della società A.S.D. Nuova Pol. Acquedolci.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore  
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

## **Procedimento n. 78/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Gitto Mariano Antonino (Presidente Società A.S.D. Pro Falcone all'epoca dei fatti);  
società A.S.D. Pro Falcone

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Allievi Provinciali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9462/396 del 27/01/2020:

- Il sig. Gitto Mariano Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Pro Falcone per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND, e dal C.U. n. 1 del 2.7.18 – SGS per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 17 Allievi Provinciali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. Pro Falcone ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Gitto Mariano Antonino.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.



Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi due di inibizione a carico del sig. Gitto Mariano Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Pro Falcone;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Pro Falcone.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 17 Allievi Provinciali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. Pro Falcone non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. Pro Falcone Sig. Gitto Mariano Antonino omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Gitto Mariano Antonino, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Pro Falcone;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Pro Falcone.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore  
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

## **Procedimento n. 79/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEI SIG.RI:

CARDELLA ANTONINO (Calciatore tesserato per l'A.S.D. Partinicaudace);

A.S.D. PARTINICAUDACE

La Procura Federale con nota 9380/283pfi19-20/MDL/ps del 24 gennaio 2020 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate:

- Il sig. Cardella Antonino, calciatore, tesserato all'epoca dei fatti, con l'A.S.D. Partinicaudace, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sancita dall'art. 4, comma 1, del nuovo CGS, in quanto si faceva lecito inviare un messaggio irrispettoso ed oltremodo offensivo, via web, all'arbitro deputato, sig. Daidone Rossella, nel post gara "Partinicaudace – Folgore del 22.09.2019", valevole per il campionato Regionale di Promozione del CR Sicilia e per non essersi ripetutamente presentato alla convocazione del Collaboratore di questa Procura Federale, senza addurre alcun specifico e legittimo impedimento;
- A.S.D. Partinicaudace, della violazione di cui all'art. 6, comma 2, del CGS a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta al proprio tesserato.

All'udienza odierna, non sono comparsi i deferiti i quali, peraltro, nei termini procedurali

non hanno fatto pervenire né memorie né documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento ed ha chiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a carico del sig. Cardella Antonio squalifica per sei gare;

a carico della A.S.D. Partinicaudace l'ammenda di € 600,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale rileva che il deferimento è fondato e deve trovare accoglimento infatti dalla documentazione acquisita agli atti e dalle dichiarazioni rese dal DDG al rappresentante della Procura Federale, delegato per le indagini, risulta che il sig. Antonino Cardella, calciatore tesserato per l' A.S.D. Partinicaudace contattava sul proprio profilo "Messenger" l'arbitro Daidone Rossella che aveva diretto in data 29.09.2019 la gara Partinicaudace – Folgore a cui lo stesso aveva partecipato con la maglia recante il n.11 e le rivolgeva degli apprezzamenti non solo irriguardosi ma anche offensivi avendola spiata mentre si stava facendo la doccia.

In particolare si evidenzia che lo stadio di Partinico, dove si ebbe a svolgere la gara, non è attrezzato con degli spogliatoi autonomi per ricevere direttore di gara donna per cui alla stessa venne assegnato il locale deputato ad infermeria mentre quello degli arbitri venne assegnato ai due assistenti.

Il locale in questione è dotato di una finestrella posta a circa 2,5 metri da terra ( vedasi dichiarazione resa dal Presidente del Partinicaudace) per cui sembra verosimile che il Cardella per potere sbirciare nello spogliatoio assegnato all'arbitro si sia fatto aiutare da qualcuno o quanto meno abbia utilizzato una scala.

Non vi è dubbio alcuno in ordine al riconoscimento del Cardella perché l'arbitro ne ha visto la foto postata dallo stesso sul suo profilo Messenger, soggetto che peraltro le era rimasto impresso per il suoi tatuaggi.

Lo stesso, inoltre, benché sia stato regolarmente convocato dal Collaboratore della Procura Federale non si è presentato senza addurre alcun specifico motivo e ciò in aperta violazione del disposto di cui al comma 1 dell'art. 22 del C.G.S.

In ragione delle superiori considerazioni le richieste della Procura Federale vanno accolte e il Cardella Antonino va sanzionato come da dispositivo dovendosi tenere conto ai fini della quantificazione della sanzione delle plurime condotte antiregolamentari dallo stesso poste in essere. La gravità delle stesse sarebbe persino aggravata nel caso di mendaceo circa la visione diretta del DDG nell'atto in cui la stessa si trovava sotto la doccia giacché costituirebbe un tentativo di approccio per via social, del tutto inammissibile nell'ambito di rapporti calcistico-federali.

Alla responsabilità del Cardella Antonino consegue la responsabilità indiretta della Società per quanto addebitato al proprio tesserato in assenza di compravate esimenti non risultando in atti che la stessa abbia adottato tutte le necessarie misure a prevenire quanto accaduto predisponendo anche un adeguato servizio di controllo onde prevenire quanto poi accaduto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

Al sig. Cardella Antonino mesi nove di squalifica;

Alla A.S.D. Partinicaudace, l'ammenda di € 500,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura Federale ed alle parti deferite per quanto di loro rispettiva competenza.

Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 del C.G.S.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta



**Procedimento n. 80/B****Presidente Avv. Ludovico La Grutta****Componente Dott. Gianfranco Vallelunga - relatore****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Ferreri Roy (Presidente Società A.S.D. FC Megara Augusta all'epoca dei fatti);

società A.S.D. FC Megara Augusta

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 19 Juniores Regionali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 9813/376 del 03/02/2020:

- Il sig. Ferreri Roy, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. FC Megara Augusta per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. F) Regolamento del Settore Tecnico LND, al C.U. n. 60 del 30/08/2018 nonché, dall'art. 23 N.O.I.F., e dal C.U. n. 1 del 4.7.18 – CR Sicilia, non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 19 Juniores Regionali durante la stagione sportiva 2018/2019.
- la società A.S.D. FC Megara Augusta ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Ferreri Roy.

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benché regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi due di inibizione a carico del sig. Ferreri Roy, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. FC Megara Augusta;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. FC Megara Augusta.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle gare del Campionato Under 19 Juniores Regionali stagione sportiva 2018-19 disputate dalla A.S.D. FC Megara Augusta non è stato indicato nelle distinte ufficiali consegnate al direttore di gara alcun allenatore abilitato presso il Settore Tecnico.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento, avendo il Presidente della A.S.D. FC Megara Augusta Sig. Ferreri Roy omesso di ottemperare agli obblighi nascenti dalle indicate norme di disciplina e regolamentari.

Ne deriva altresì la responsabilità diretta della società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Ferreri Roy, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. FC Megara Augusta;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. FC Megara Augusta.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in

osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

Il relatore  
Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 03 marzo 2020**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI